



# **CITTÁ DI MONSELICE**

## **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DEL COMUNE DI MONSELICE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 11 DEL 26 MARZO 2012**

## INDICE

### TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.2 -DEFINIZIONI

### TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN  
DEROGA AI LIMITI

ART.3 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 4 -IMPIANTI ED ATTREZZATURE

ART.5 -ORARI

ART.6 -LIMITI MASSIMI

ART. 7 -EMERGENZE

ART. 8 -MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 9 -LAVORI DI BREVE DURATA

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI  
ED ASSIMILABILI

ART.10 -DEFINIZIONI

ART. 11 -LOCALIZZAZIONE

ART.12 -LIMITI ED ORARI

ART.13 -MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### TITOLO III°

DISCOTECHE, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE  
STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

ART. 14 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA

ART. 15 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 16 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI

ART. 17 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI

ART. 18 -REVOCA

ART. 19 – SITUAZIONI DI MOLESTIA

ART. 20 – ATTIVITÀ ANTROPICHE

### TITOLO IV°

ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

ART. 21 – MACCHINE DA GIARDINO

ART. 22 – MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI

ART. 23 – PUBBLICITÀ SONORA

ART. 24 – RAZZI E FUOCHI D’ARTIFICIO

ART. 25 – CARICO E SCARICO MERCI E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

### TITOLO V°

ABITAZIONI PRIVATE

ART. 26 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI ECC.

ART. 27 – IMPIANTI TECNICI

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

ART. 28 -GENERALITÀ

ART. 29 – SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO

ART. 30 -DEROGHE

ART. 31 – SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME  
ART. 32 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE  
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI  
ART. 33 -ACCERTAMENTI  
ART.34 -MISURAZIONI E CONTROLLI  
ART. 35 -SANZIONI  
ART. 36 -ABROGAZIONI

Allegati:

- 1) Sanzioni previste per l'inquinamento acustico
- 2) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 3) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 4) Fac - simile comunicazioni o richieste autorizzazione per attività temporanee
- 5) Fac - simile richiesta autorizzazione in deroga
- 6) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 7) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee
- 8) Descrizione deroghe ammissibili

## TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

### art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91, dell'art.6 della Legge 447/95, del Decreto 19 Ottobre 2011 n. 227 e disciplina le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone non riconducibili ad attività economiche, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P. , ne' trova applicazione all'interno degli ambienti di lavoro dove vige la normativa specifica

Relativamente all'obbligo della predisposizione e presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni , ristrutturazioni, cambi d'uso e nuove attività, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 447/95 così come modificata dal Decreto 19.10.2011 n. 227

### art.2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

2. inoltre si intende per:

a. **Attività rumorosa**: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi: sono da intendersi attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora connesse con attività produttive , commerciali, produttive:

**non sono da intendersi attività rumorose** e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività non riconducibili ad attività economiche quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepiti di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;

- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.

- le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto

b. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.

c. **luogo pubblico**: spazio pubblico a cui può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (esempio strade, giardini, spiagge demaniali, ecc...);

d. **luogo aperto al pubblico**: spazio pubblico in cui chiunque può accedere limitatamente a regole imposte che possono essere: orario d'apertura, pagamento di un biglietto d'ingresso, l'obbligo d'iscrizione ad una associazione che lo gestisca, stabilito da un proprietario sia esso privato o ente pubblico (esempio cinema, teatro, discoteche, bar, piscine e locali pubblici in genere)

e. **cantiere itinerante**: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

f. **Piano di Zonizzazione Acustica**: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può

prescindere dal Piano Regolatore Comunale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione e governo del territorio.

g. **Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA):** relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati dalla DDG ARPAV N° 3/2008, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Particolare attenzione andrà posta qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne fermo restando che deve essere sempre valutata l'immissione e l'emissione sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

h. **Relazione di Valutazione di Impatto Acustico (VIA):** relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447, redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nella DDG ARPAV n° 3/2008, allo scopo di verificare, anche mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

i. **Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA):** relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nel DDG ARPAV n° 3/2008, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica "in essere" di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.

j. **Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici:** relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell'allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all'isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici: fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 11367.

## **TITOLO II°**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI**

#### **art.3 – Definizioni e disposizioni generali**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

#### **CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **art. 4 - Impianti ed attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### **art.5 - Orari**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.659 del Codice Penale e delle normative sulle varie forme di inquinamento, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi ed incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:
  - a) nel periodo dal 01.05 al 30.09 di ogni anno nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
  - b) nel periodo dal 01.10 al 30.04 di ogni anno nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 ;
2. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti imposti dal Piano di zonizzazione acustica comunale.
4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
6. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative oltre agli orari stabiliti, è subordinata a preventivo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'A.S.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
7. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita previa specifica deroga nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00: per le modalità vedi il successivo articolo 8.  
Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 32 del Regolamento di Polizia Urbana approvato
8. è vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni: è inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo: durante le ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.  
Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana approvato

#### **art.6 - Limiti massimi**

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le

attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA a finestre chiuse.

2. Per cantieri presso i quali è previsto il superamento dei limiti di zona definiti dal piano di classificazione acustica ma comunque entro i limiti sopra indicati, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione in carta semplice, secondo il modello allegato (all.2).

3. Per cantieri presso i quali è previsto il superamento degli orari e/o dei limiti sopra indicati, il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo in caso di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (all. 4)

#### **art. 7 - Emergenze**

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **art. 8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze (allegati 2 e 3).

2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 4, scheda A1.

3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito eventualmente il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Tale autorizzazione può contenere specifiche prescrizioni, ad esempio divieto di utilizzo contemporaneo di attrezzature particolarmente rumorose o predisposizione di barriere o schermi acustici.

4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

#### **art. 9 - Lavori di breve durata**

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che non soddisfano i limiti massimi indicati nel precedente articolo 6, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 8, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 5 e per un tempo non superiore a 4 ore.

### **MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

#### **art.10 - Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti permanenti e privi di infrastrutture (ad es. gare di cross, di accelerazione, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita delle manifestazioni in cui viene previsto l'utilizzo di sorgenti sonore o di altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non).

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la

diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi e relativi plateatici solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 10 giornate nell'arco di un anno solare.

#### **art. 11 - Localizzazione**

1. Le manifestazioni di cui all'art. 10, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno di norma essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune.
2. Il dirigente competente, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (scheda B2).

#### **art.12 - Limiti ed orari**

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, previa presentazione di apposita richiesta e rilascio di specifica autorizzazione di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 13 del presente Regolamento.
2. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal PZA sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle ore 22.00 previa presentazione di apposita richiesta e rilascio di specifica autorizzazione di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 13 del presente Regolamento.
3. L'utilizzo nei luna park, negli spettacoli organizzati nel contesto di sagre paesane e nelle attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal PZA sono consentite dal lunedì al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì alla domenica fino alle ore 24.00.
4. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore alle 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi di amplificazione elettroacustica della voce. Se invece vengono svolte manifestazioni musicali connesse ai comizi, queste vanno regolamentate secondo le previsioni del presente documento.
5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi confessione e le attività rumorose a carattere temporaneo organizzate dall'Amministrazione Comunale.
6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri il funzionamento delle sorgenti sonore che superano i limiti è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico delle lezioni.
7. Il Dirigente competente può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (scheda B2).
8. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow" è pari a 65 dBA.
9. Il limite indicato sopra è da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si considera il limite del criterio differenziale né si applicano altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
10. Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo in caso di richiesta motivata presentata dagli interessati secondo il modello predisposto (scheda B2 allegata).
11. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow

(LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

### **art.13 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 10 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati negli articoli precedenti si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto sopra indicato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (scheda B1 allegata).
2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare agli uffici preposti del Comune domanda di deroga secondo il modello predisposto (scheda B2 allegata). Il termine previsto per il completamento dell'istruttoria è di giorni 30; qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo non viene garantita la valutazione della pratica e di conseguenza la necessaria autorizzazione.
3. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (o negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di un idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 1 o dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente di cui comma 3 dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1 nel caso in cui la manifestazione rispetti i limiti acustici di zona fissati dal PZA, compreso i limiti del criterio differenziale.
6. Ritenendo che il diritto al riposo dei cittadini sia comunque prioritario rispetto a quello di effettuare manifestazioni temporanee, le autorizzazioni che riguardano più giorni potranno essere revocate o limitate qualora sia lamentato il disturbo del riposo e/o della quiete pubblica, pur in osservanza delle deroghe concesse.
7. Le autorizzazioni potranno essere negate, anche nei casi di cui al precedente comma 1, qualora nel corso di precedenti edizioni della medesima manifestazione sia stato riscontrato il superamento dei limiti relativi all'orario e/o alle emissioni sonore oppure siano pervenute lamentele da parte dei cittadini che risiedono nei dintorni dell'area utilizzata per la manifestazione.

## **TITOLO III°**

### **DISCOTECHES, SALE DA BALLO, PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO**

#### **art. 14 – Limiti massimi all'interno della struttura**

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

#### **art. 15 – Documentazione di impatto acustico**

1. La domanda di permesso di costruire o la SCIA per le strutture di cui al presente titolo, riferite anche al rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura sia di esercizi che di circoli privati, deve contenere un'idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta

secondo i criteri e le modalità previste dalla Delibera del Direttore Generale ARPAV n° 3 del 29 Gennaio 2008 ( approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995).

2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso indicati dalla Legge 447/95 così come modificata dal Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale di cui al Decreto 19 Ottobre 2011 n. 227.

3. Nel rispetto delle prescrizioni del regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande ( delibera di C.C. n. 55 del 25.10.2010):

a) l'apertura di nuove attività ed il trasferimento di sede sono subordinati alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA, riferite anche al rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura sia di esercizi che di circoli privati, contenenti un' idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla Delibera del Direttore Generale ARPAV n° 3 del 29 Gennaio 2008 ( approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995)

b) per la attività esistenti la DPIA deve essere prodotta nel caso di ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione o qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare in misura rilevante le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti refrigerazione, di condizionamento, di trattamento dell'aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia , attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo anche all'aperto di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

c) per l'utilizzo di eventuali aree esterne pertinenti al locale in cui viene svolta l'attività dovrà essere presentata l'attestazione o asseverazione di conformità alla normativa in materia di inquinamento acustico, dovrà essere prodotta altresì l'apposita valutazione di impatto acustico, salva diversa disposizione prevista dalla zonizzazione acustica o in assenza da specifica ordinanza sindacale

4. Nei casi previsti dalla Legge 447/95 ed s.m.i il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione della documentazione di impatto acustico: la realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile alleggerà la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

#### **art. 16 – Limitazione degli orari**

1. Gli esercizi pubblici e ai circoli privati, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa, sono tenuti a rispettare i contenuti del combinato disposto delle ordinanze sindacali n. 185 del 14.10.2009 , n. 108 del 18.08.2010 ed s.m.i. aventi per oggetto rispettivamente la prevenzione e repressione dei rumori molesti ed inutili, nonché degli schiamazzi e la determinazione degli orari di somministrazione alimenti e bevande

2. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o aree all'aperto di proprietà si demanda ai precedenti articoli 10 e 12.

3. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.

4. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogame e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili nell'orario compreso tra le ore 23,00 e le ore 07,00.

Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato

#### **art. 17 – Estensione di orario e autorizzazioni**

1. Può essere presentata richiesta di deroga agli orari previsti esclusivamente per attività ritenute di interesse pubblico secondo i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.
2. Le attività accessorie di cui all'articolo 31 delle L.R.V. n. 29/2007 svolte all'interno dei locali devono cessare entro le ore 24 (ventiquattro) salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato, così come comprovato da apposita perizia predisposta da un tecnico abilitato e competente in materia acustica, in qual caso l'attività potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio.
3. Le attività accessorie di cui all'articolo 31 delle L.R.V. n. 29/2007, svolte all'esterno dei locali, devono essere debitamente autorizzate dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del TULPS, corredata da idonea perizia predisposta da un tecnico abilitato competente in acustica dalla quale si evincano le modalità adottate al fine di contenere le emissioni sonore e garantire il rispetto della quiete pubblica: le stesse potranno essere autorizzate fino alle ore 24 (ventiquattro).
4. Il Dirigente competente, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli impianti e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa in prima istanza per periodi brevi di una settimana al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele: la deroga non può essere concessa oltre le ore 24 (ventiquattro).

#### **art. 18 - Revoca**

1. Il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 16 e 17 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

#### **art. 19 – Situazioni di molestia**

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Dirigente competente può imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro impostato; la documentazione relativa alla taratura ed al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica e trasmessa in copia all'ufficio comunale competente.
2. in caso di fondate e persistenti lamentele, il Dirigente competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura ed al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica e trasmessa in copia all'ufficio comunale competente; le stampe prodotte dal dispositivo di registrazione dovranno essere conservate per un periodo di 30 giorni ed esibite, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.
3. In caso di inadempienza delle prescrizioni imposte ed in caso di manomissione o di disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione il Dirigente competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni previste dagli articoli precedenti.

#### **art. 20 – Attività antropiche**

1. Sono da considerare sorgenti di rumore e possibili generatori di situazioni di molestia anche le attività antropiche, compreso la semplice presenza di clienti o pubblico, che si svolgono in aree esterne connesse ai pubblici esercizi e/o circoli privati. Anche per esse, sotto la responsabilità del gestore del pubblico esercizio e/o del circolo privato, si applica quanto previsto dalla norma generale sull'inquinamento acustico e le eventuali deroghe regolamentate dal presente documento.

## **TITOLO IV°**

### **ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**

#### **art. 21 – Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

#### **art. 22 – Motori per irrigazione e simili**

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:

a. Sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti acustici previsti dal PZA;

- Nel periodo diurno (dalle 6-00 alle 22.00):

- In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 100 m dalle abitazioni più prossime;

- In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 50 m dalle abitazioni più prossime e dotati di idonea cofanatura antirumore;

- Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 se posizionati ad almeno 50 m dalle abitazioni più prossime;

- Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20 se posizionati ad almeno 30 m dalle abitazioni più prossime e dotati di idonea cofanatura antirumore;

b. Nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00):

- In qualsiasi orario, se posizionate ad almeno 300 m dalle abitazioni più prossime;

- In qualsiasi orario, se posizionati ad almeno 150 m dalle abitazioni più prossime e dotati di idonea cofanatura antirumore;

- Dalle 22.00 alle 24 e dalle 5.00 alle 6.00 se posizionati ad almeno 300 m dalle abitazioni più prossime;

- Dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 5.00 alle 6.00 se posizionati ad almeno 150 m dalle abitazioni più prossime e dotati di idonea cofanatura antirumore

In caso di manifeste lamentele potranno essere richieste distanze maggiori dalle abitazioni oppure dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti acustici.

#### **art. 23 – Pubblicità sonora**

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nel periodo invernale e dalle ore 16, 00 alle 19,30 nel periodo dell'ora legale , fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa: potrà essere effettuata

esclusivamente su veicoli in movimento e per non più di due passaggi nella strada via: dovrà avere una frequenza ed intensità sonora contenuta nei limiti modesti e comunque tali da non poter udire il messaggio fonico ad una distanza superiore a 50 metri.

2. La pubblicità sonora è vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel PZA.

3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

**Per i veicoli adibiti al solo uso privato:**

a) fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada circa il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali, a bordo di veicoli fermi o in movimento, non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

b) gli apparecchi e strumenti sonori in uso su veicoli sprovvisti di abitacolo, possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice della strada.

g) ad eccezione di quanto contenuto nel comma 1, è vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.

Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 34 del regolamento di Polizia Urbana approvato.

**art. 24 – Razzi e fuochi d'artificio**

1. In deroga al divieto contenuto nella L.R. 21/99 art. 7, comma 3, a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

a) sagre paesane;

b) particolari ricorrenze.

**art. 25 – Carico e scarico merci e raccolta rifiuti solidi urbani**

1. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00, in prossimità delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro devono essere effettuate con la massima cautela in modo da evitare rumori disturbanti.

2. Il trasporto di lastre, verghe o altri oggetti metallici deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

3. A causa della particolare rumorosità provocata dalla movimentazione del vetro, la raccolta dello stesso nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani deve avvenire non prima delle 6.00 e dovrà essere sospesa dalle 13.00 alle 15.00.

4. Le eventuali campane per la raccolta del vetro devono essere posizionate in modo da non essere troppo vicine a ricettori abitativi.

5. Per particolari esigenze, la ditta incaricata della raccolta potrà ottenere deroghe al presente articolo se concordate con gli uffici comunali.

**TITOLO V°**

**ABITAZIONI PRIVATE**

**art. 26 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori**

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio

differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

3. Nelle abitazioni private:

a) è proibito provocare rumori incomodi al vicinato anche con l'uso esclusivo di qualsiasi apparecchiatura domestica che provoca rumore o vibrazione tra le ore 22:00 e le 07:00 e tra le ore 13:00 e le ore 15:00.

b) non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

c) gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

d) è vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato.

e) è vietato l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 21:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana approvato

### **art. 27 – Impianti tecnici**

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”).

3. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal PZA nonché il criterio differenziale ove applicabile.

## **TITOLO VI°**

### **SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE**

#### **art. 28 -Generalità**

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.

#### **art. 29 – Sirene di segnalazione turni di lavoro**

1. Nell'ambito delle attività lavorative l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

#### **art. 30 - Derghe**

1. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 28 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

### **art. 31 – Segnalazioni acustiche di allarme**

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro tre minuti primi se continuo ed entro quindici minuti primi dall'inizio se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme;
- c) i segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
- d) nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurto installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività e risultando infruttuosa la ricerca a breve del proprietario del veicolo, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione, le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore. Per le sanzioni da applicare vedi l'art. 34 del regolamento di Polizia Urbana approvato.

### **art. 32 – Campane per cerimonie religiose**

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

## **TITOLO VII°**

### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **art. 33 - Accertamenti**

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

#### **art.34 - Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e alla sezione provinciale dell'ARPAV; qualora l'ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Si precisa che le emissioni rumorose provenienti da privati e non da attività economiche esulano dalle competenze dell'ARPAV.

3. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

#### **art. 35 - Sanzioni**

1. In caso di inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:

- L. 447/95, art. 9 comma 1 e art. 10 commi 1, 2, 3,4;
- L. R. 21/99, art. 8, comma 3.

In appendice al presente Regolamento è riportato un sunto dei riferimenti normativi sulle sanzioni previste dalle norme di legge: tali sanzioni verranno applicate in sintonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 81/2011

2. Il 70% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risanamento.

3. Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

4. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **art. 36 - Abrogazioni**

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

## **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **Allegati al Regolamento di Acustica**

#### **allegato 1**

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI LE SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO (sanzioni da applicare secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliere n. 81/11)**

#### **Art. 659 codice penale (anni '30)**

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare: non fissa un limite di tollerabilità.

**SANZIONI:** arresto fino a tre mesi e ammenda fino ad € 309,87. Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da € 103,29 a € 516,46.

#### **Art. 844 codice civile (anni '30)**

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza: non sono previste sanzioni.

#### **L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)**

Art. 9, c.1:

il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1:

chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con ammenda da € 1.032,91 ad € 10.329,14.

Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che deve essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2:

chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, è sanzionato con ammenda da € 516,46 ad € 5.164,57.

Art. 10, c.3:

chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con ammenda da € 258,23 ad € 10.329,14.

Art. 10, c.4:

il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

#### **L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)**

Art. 8, c.2:

l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

Art. 8, c.3:

chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con ammenda da € 103,29 ad € 5.164,57.

Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non

ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Urbana), sono sanzionati secondo l'articolo 10 della L. 447/95.

### **allegato 2**

#### **(cantieri edili)**

#### **Testo da inserire nei permessi di costruire**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, secondo le prescrizioni e i limiti di rumore indicati negli articolo 5 - 6 e 12 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose

### **allegato 3**

#### **(cantieri stradali)**

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, secondo le prescrizioni e i limiti di rumore indicati negli articolo 5 - 6 e 12 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose

### **allegato 4**

#### **Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee**

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

#### **Cantieri**

Scheda A1:

Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che non rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

#### **Manifestazioni**

Scheda B1:

Comunicazione per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Scheda B2:

Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Scheda B3

Domanda in deroga per attività motoristiche che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

## Allegato 5

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Scheda A1  
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

carta legale

o marca da  
bollo

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
MONSELICE**

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della ditta \_\_\_\_\_ sede legale

(via, n.civico, località telefono)

Preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Monselice

#### CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_ da effettuarsi in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nei giorni  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_ in  
deroga

agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_  
firma \_\_\_\_\_

Scheda B1

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA  
A CARATTERE TEMPORANEO**

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI MONSELICE**

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) \_\_\_\_\_

della manifestazione ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale

\_\_\_\_\_

(via, n.civico, località telefono)

Presa visione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Monselice

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e negli orari

\_\_\_\_\_

in località/via \_\_\_\_\_ si svolgerà la manifestazione a carattere

temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma

Scheda B2

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale

o marca da bollo

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE  
DI MONSELICE**

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) \_\_\_\_\_

(via, n.civico, località telefono)

della manifestazione ditta \_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale

\_\_\_\_\_ (via, n.civico, telefono, fax)

Preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Monselice

**CHIEDE**

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_ da effettuarsi in località/via \_\_\_\_\_ nei giorni dal

al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_ in deroga a quanto

stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_ A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico - descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

Scheda B3  
(attività motoristiche)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA  
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta  
legale  
o marca da bollo

**AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI MONSELICE**

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) \_\_\_\_\_

(via, n.civico, località telefono)

della . manifestazione . ditta

\_\_\_\_\_

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale

\_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

Preso visione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente nel Comune di Monselice

**CHIEDE**

ai sensi 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

\_\_\_\_\_

da effettuarsi in località/via \_\_\_\_\_ nei giorni dal

\_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_ in deroga a quanto

stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico - descrittiva indicante le aree nelle quali si prevede che venga superato il limite.

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

## **allegato 6**

### **DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

**INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER  
L'ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI  
RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI NATURA DELL'INTERVENTO MODALITA' E  
DOCUMENTI DA PRESENTARE**

- 1) per variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile, quando l'intervento non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:
  - a- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione con D.I.A. od inizio lavori)
  - b- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
  
- 2) per ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta , quando l'intervento non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:
  - a- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione con D.I.A. od inizio lavori)
  - b- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
  
- 3) per ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari, quando l'intervento può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:
  - a- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica
  - b- relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica
  - c- eventuale collaudo acustico a campione
  
- 4) per la realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale, quando l'intervento non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:
  - a- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione con D.I.A. od inizio lavori)
  - b- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
  
- 5) per la realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio, quando l'intervento può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:
  - a- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica
  - b- relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica
  - c- eventuale collaudo acustico a campione
  
- 6) per la realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale, quando l'intervento può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi necessita presentare:

a- relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica

b- relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica

c- collaudo acustico a campione

## **ALLEGATO 7**

Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto

Area Ubicazione Classe acustica

1 - Centro Storico

2 - Impianti sportivi

3 - Aree a verde pubblico

4 - Piazze di quartiere

5 - Spazi di uso pubblico

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

## **ALLEGATO 8**

Deroghe previste per spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

DESCRIZIONE AFFLUSSO LIMITE - CAT DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
PREVISTA (o CAPIENZA) - DURATA N. MAX. DI GG. PER SITO - dBA IN FACCIA  
LIMITE ORARIO - LIMITE DIFFERENZIALE

### **1 CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO**

(ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi: l'importanza è data dall'afflusso previsto)  
afflusso > 1000 : durata 1 giorno (non consecutivi): dBA 70 : limite orario dalle 15 alle 24: limite differenziale non si applica (1)

### **2 CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO**

(nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport : l'importanza è data dall'afflusso previsto)

afflusso > 1000: durata tra 1 giorno e 15 (non consecutivi)  
dBA 65 : limite orario dalle 15 alle 24 : limite differenziale non si applica (1)

### **3 CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO**

(ad es. nei chioschi estivi) afflusso < 1000: durata da 1 a 15 giorni : dBA 65 : durata dalle 15 alle 23.30 : estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30 (1)

**4 CONCERTI ALL'APERTO** quali ad es. piano-bar e estensione del intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.

sicuramente affluenza < 1000 : durata da 1 a 15 giorni : dBA 65: sino alle 23.30 differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30

**5 CONCERTI ALL'APERTO** quali ad es. piano-bar e estensione del intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.

sicuramente affluenza < 1000 : durata > 15 giorni : dBA 65: sino alle 23.30 : limite differenziale non derogabile

**6 MANIFESTAZIONI** di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.

(se con concerti o eventi importanti, valutare insieme a cat. 1): durata sino a 45 giorni: dBA 65 dalle 9 -13 e 15 -24: limite differenziale non si applica (1)

(1) comprende anche il sound check pomeridiano